

FOIA: Le istruzioni dell'Anci

Come evidenziato dal **Consiglio di Stato nel parere n. 515/2016** reso allo schema di decreto n. 97, questa nuova forma di accesso costituisce il passaggio dal «bisogno di conoscere al diritto di conoscere e rappresenta per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana». A differenza dell'accesso documentale, ove non è consentito un accesso per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il nuovo accesso (generalizzato) si pone, invece, come lo strumento destinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Tutti i soggetti indicati all'articolo 2-bis del Dlgs 33/2013 sono chiamati, a decorrere dal 23 dicembre 2016, ad assicurare l'effettivo esercizio del diritto di accesso generalizzato, su tale istituto peraltro, ad avviso dell'Anac, non si pongono questioni di compatibilità con la natura e le finalità dei soggetti interessati da questa novità, considerato che l'attività condotta da questi soggetti è «volta alla cura di interessi pubblici».

Le istruzioni dell'Anci

Il documento di Anci ha importanti risvolti pratici. Ad esempio, nella parte dedicata alla modulistica, contiene un facsimile di regolamento in materia di accesso con il quale l'associazione dimostra l'immediato recepimento dell'invito rivolto da Anac nelle linee guida sopra richiamate, ove suggerisce ai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto trasparenza di dotarsi di un regolamento in materia di accesso, al fine di adottare all'interno degli uffici comportamenti omogenei e coerenza nelle risposte ai richiedenti l'accesso.

In base alle linee guida di Anac, le amministrazioni che siano

dotate di regolamenti in attuazione del Dpr 352/1992, recanti esclusioni al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990, sono autorizzate ad applicarle anche nel caso di accesso generalizzato. A decorrere dal 23 giugno 2017, però, tali esclusioni non saranno comunque più applicabili in relazione all'accesso generalizzato.

Anche sulla motivazione del rifiuto alla richiesta di accesso, l'Anci pare raccogliere le indicazioni dell'Autorità. Infatti il documento specifica che un diniego da parte degli enti deve essere motivato, vale a dire che deve presentare un nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio agli interessi considerati meritevoli di tutela. L'ente dovrà motivare il rifiuto secondo le seguenti linee direttrice:

- indicare espressamente quale interesse fra quelli di cui all'articolo 5, comma 1 e 2, risulterebbe pregiudicato dalla richiesta;
- dimostrare che in caso di accoglimento della richiesta si verrebbe a realizzare il pregiudizio;
- dimostrare che il pregiudizio in cui si incorrerebbe, in caso di accoglimento della richiesta, è altamente probabile, e non solo possibile.

Sempre nella modulistica predisposta da Anci sono disponibili facsimili relativi a: richiesta di accesso civico, richiesta di accesso generalizzato, comunicazione ai soggetti controinteressati e provvedimento di diniego della richiesta di accesso generalizzato.

FONTE:

www.quotidianoentilocali.it/so

le24ore.com

INS.TO IL 28/12/2016 DA ARIAL